

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2002

che modifica la decisione 96/482/CE in merito alla durata dell'isolamento del pollame vivo e delle uova da cova importati dai paesi terzi e alle misure sanitarie da applicare dopo l'importazione

[notificata con il numero C(2002) 2492]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della decisione 96/482/CE della Commissione, del 12 luglio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/183/CE ⁽⁴⁾, il pollame da riproduzione e da reddito deve rimanere in isolamento, dopo l'importazione, nell'azienda di destinazione, per un periodo di almeno sei settimane e deve essere esaminato da un veterinario abilitato.
- (2) Gli Stati membri hanno indicato l'esistenza di difficoltà nel corso del periodo di isolamento per quanto riguarda i volatili destinati a ripopolare i branchi di selvaggina, a causa delle perdite subite per un aumento dell'aggressività e del cannibalismo.
- (3) È quindi opportuno abbreviare il periodo di isolamento. È necessario tuttavia prevedere l'obbligo di sottoporre gli animali ai test per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle in modo da mantenere invariate le garanzie relative alle condizioni sanitarie degli animali.
- (4) Occorre pertanto modificare la decisione 96/482/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/482/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, il periodo di sei settimane durante il quale viene tenuto presso l'azienda di destinazione il pollame riproduttore e da reddito, inclusi i volatili destinati a ripopolare branchi di selvaggina, può essere ridotto a 21 giorni a condizione che i volatili siano stati sottoposti, con esito favorevole, alle prove da eseguirsi secondo le procedure di campionamento e di prova descritte nell'allegato III.»

- 2) È aggiunto l'allegato III figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono a carico dell'importatore.

Articolo 3

la presente decisione si applica a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 56.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Procedure di campionamento e di prova relative alla malattia di Newcastle e all'influenza aviaria dopo l'importazione

Nel corso del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, il veterinario ufficiale/abilitato preleva dal pollame importato campioni da sottoporre ad analisi virologica secondo la seguente procedura:

- tra il settimo e il quindicesimo giorno del periodo di isolamento devono essere prelevati tamponi cloacali da tutti i volatili, nel caso in cui la partita sia composta da un numero inferiore a 60 volatili, oppure da 60 volatili per le partite più numerose,
 - tutte le analisi dei campioni per rivelare la presenza dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle devono essere effettuate presso laboratori ufficiali designati dall'autorità competente, avvalendosi di procedure diagnostiche conformi alle condizioni di cui all'allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio e dell'allegato III della direttiva 92/40/CEE del Consiglio,
 - è consentito il raggruppamento dei campioni, fino a un massimo di 5 campioni di volatili per ogni pool di campioni,
 - gli isolati di virus devono essere trasmessi immediatamente al laboratorio nazionale di riferimento.»
-